

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 29 maggio 2026, n. 80

Antori S.r.l. (P.Iva 03874700754) – Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.45 del 15/05/2017 relativa alla RSA ex art. 66 del R.R. 4 del 2007 con sede operativa in Lizzanello (LE) alla Via Leonardo da Vinci n. 37 denominata "Villa ArtoRi" con dotazione di n.14 posti letto.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

➤ All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.
(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

➤ rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

➤ all'art 9 comma 4: "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza"

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;

e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Lo stesso RR 4 del 2019 ha inoltre definito le modalità di transizione e di adeguamento delle strutture che intendono convertire l'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa (RR 4 del 2007) alla nuova normativa prevedendo all' art 12.1 "Disposizioni transitorie" che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1. b) (omissis)"

Il R.R. n. 4/2019, all'art. 12 indica le procedure di conversione dei posti letto delle RSSA ex art 66 R.R. 4/2007 stabilendo che "7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017."

In ottemperanza alle predette disposizioni Regolamentari in data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento

da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020, facendo seguito alle istanze presentate dalle strutture interessate dal processo di conversione, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accredimento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Nell'allegato B alla predetta DGR n. 1006/2020 (pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) veniva specificato che le strutture che non risultavano aver trasmesso l'istanza di conferma del precedente titolo autorizzativo ai fini della conversione ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019, *“entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, possono documentare l'eventuale trasmissione dell'istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019) esclusivamente alla pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it. Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell'autorizzazione all'esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017”*.

Con successiva DGR 1409 del 2020 la Regione, acquisite le comunicazioni pervenute dalle strutture, provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.

La Società Antori S.r.l. è titolare di una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 denominata “Villa AntoRi” con sede operativa nel Comune di Lizzanello (LE) alla Via Leonardo da Vinci n. 37, giusta autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Lizzanello (LE) con Determinazione nr.45 del 15/05/2017.

La predetta struttura con Determinazione Regionale n.438 del 17/05/2018 veniva iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli anziani e veniva riportata nell'atto ricognitivo adottato con DGR 2153 del 2019, tra le RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 4 del 2019.

Pertanto, al fine di partecipare alla procedura tesa ad ottenere la conferma del titolo autorizzativo il legale rappresentante della struttura avrebbe dovuto inoltrare, nei termini previsti, l'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio.

Tale adempimento, come già detto in premessa, era previsto dal RR 4 e 5 del 2019 e dalla stessa DGR 2153 del 2019 a carico delle strutture interessate dal processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti dai RR 4 e 5 del 2019, al fine del rilascio/conferma da parte della Regione dell'autorizzazione all'esercizio, configurandosi, a contrario, nell'ipotesi di mancato invio dell'istanza nel termine perentorio previsto una fattispecie di rinuncia alla conversione del titolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n. 9/2017 .

Ebbene, alla data di scadenza prevista dalla DGR 2153 del 2019 la Società Antori srl non inviava alcuna istanza di conferma del titolo autorizzativo per la Rsa non autosufficienti “Villa Antori” sita in Lizzanello (LE) sicché la Regione con DGR 1006 del 2020 provvedeva ad escludere la società dalla conferma dei posti in autorizzazione e dall'accredimento.

La mancata presentazione dell'istanza è condizione di per sé sufficiente ai sensi dell'art 9 comma 4 lett c) della LR 9 del 2017 a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, per cui con nota prot. 94958 del 23/02/2026 la Regione comunicava ai sensi dell'art 8 della L 241 del 1990 e dell'art 9 comma 4 lett c) della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii l'avvio del procedimento dichiarativo di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, rilasciato dal Comune di Lizzanello (LE) con Determinazione nr.45 del 15/05/2017, alla società Antori S.r.l. (P.Iva 03874700754) e relativo alla struttura RSSA ex art 66 del R.R. 4/2007 denominata “Villa AntoRi”, con sede operativa in Lizzanello (LE) alla

Via Leonardo da Vinci n.37.

Con pec del 23/02/2026 (protocollo interno n. 97686 del 23/02/2026) la società comunicava *“in risposta alla Vostra inviata nella giornata odierna, si comunica che Antori srl opera sulla base dell’atto dirigenziale della Regione Puglia n. 438 del 17.05.2018, che per opportuna conoscenza si allega.”*

In riscontro alla predetta nota la Regione con successiva nota prot. 112604 del 03/03/2026 comunicava che *“corre l’obbligo di precisare che l’atto Ricognitivo n. 2153 del 2019 e il Regolamento Regionale n. 4 del 2019 hanno delineato una precisa e inderogabile procedura per la conferma dei titoli autorizzativi in essere alla data di entrata in vigore della LR 9 del 2017 (ovvero alla data del 02/05/2017). Tale normativa stabiliva chiaramente che la mancata presentazione dell’istanza di conferma entro i termini previsti dal RR 4 del 2019 e dalla DGR 2153/2019 configurasse, a tutti gli effetti, una rinuncia tacita al titolo autorizzativo stesso ai sensi dell’art 9 comma 4 della c) LR 9 del 2017. Si evidenzia inoltre che la tipologia di struttura RSSA ex art. 66 del R.R. 4/2007 non trova più riscontro nell’ordinamento regionale vigente, poiché l’art. 66 del R.R. 4/2019 è stato espressamente abrogato dal R.R. 3 del 2021. Alla luce di quanto sopra, le giustificazioni addotte non appaiono idonee a superare i motivi ostativi comunicati con l’avvio del procedimento.”*

Con la predetta nota al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di partecipazione, la Regione assegnava alla struttura ulteriori 9 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte o documenti che possano comprovare il regolare possesso dei titoli di conferma previsti dalla normativa.

Con pec del 14/03/2026 (protocollo interno n. 139017 del 16/03/2026) la società inoltrava memorie scritte. In sintesi, il legale rappresentante della società deduceva quanto di seguito:

- La Regione ha erroneamente considerato Villa AntoRi come una struttura contrattualizzata con l’ASL, citando l’art. 12.2 del R.R. 4/2019 che prevede la decadenza/rinuncia in caso di mancata istanza di conversione. La società precisa di essere una struttura non contrattualizzata. Pertanto, la norma corretta da applicare è l’art. 12.3, il quale non prevede alcuna decadenza per la mancata presentazione dell’istanza. Inoltre, si sottolinea che i posti letto della struttura si considerano in aggiunta al normale fabbisogno regionale.
- Nel settembre 2020 la struttura aveva comunicato via PEC alla Regione (senza mai ricevere risposta) la volontà di mantenere esclusivamente la natura di struttura socioassistenziale, rinunciando alla qualifica socio-sanitaria. Di conseguenza, l’inquadramento normativo corretto per Villa AntoRi è l’art. 67 del R.R. 4/2007, che disciplina le strutture per anziani con deficit funzionali che non necessitano di cure sanitarie continue.
- La società evidenzia un forte paradosso nel comportamento della Pubblica Amministrazione. Da un lato la Regione sostiene che l’art. 66 del R.R. 4/2007 sia stato abrogato e non più in vigore; dall’altro, nel 2022 (quindi successivamente alla presunta abrogazione), i NAS dei Carabinieri e il Comune di Lizzanello hanno effettuato dei controlli sanzionando carenze e imponendo adeguamenti basandosi esattamente su quello stesso articolo 66.
- Viene segnalata un’evidente contraddizione formale nei documenti ufficiali in possesso degli enti in relazione al numero dei posti letto autorizzati.

Con pec del 22/04/2026 (protocollo interno n. 222317 del 22/04/2026) la società comunicava *“premesso che in data 17.04.2026 la Società Antori srl ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 67 R.R. n. 4/2007 da parte del Comune di Lizzanello (LE), mediante iscrizione della struttura sul portale Puglia Sociale con codice pratica n. A8ASXE5, si chiede se ci sono ulteriori formalità/comunicazioni da rispettare ai fini della definizione di tale autorizzazione.”*

Alla predetta nota veniva allegato verbale di sopralluogo del 16/04/2026 con cui i Funzionari del Comune di Lizzanello esprimevano, a seguito delle verifiche effettuate, esito favorevole, ai fini del rilascio, dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 67 Reg. R. n.4/2007 Puglia.

In relazione alle controdeduzioni presentate si deduce quanto segue.

Sotto il profilo procedurale, si rileva preliminarmente una significativa carenza nell’attività informativa della Società Antori s.r.l.

Quest'ultima, pur avendo intrattenuto interlocuzioni con l'Amministrazione Regionale, ha indirizzato le proprie comunicazioni esclusivamente al Dipartimento Welfare e al Comune di Lizzanello omettendo di coinvolgere la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Tale distorsione dei flussi comunicativi ha impedito a questo Dipartimento di avere contezza, fino ad oggi, delle contestazioni e dei verbali di sopralluogo effettuati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. nel corso del 2022.

Nel merito dell'obbligo di adeguamento ai requisiti minimi, le deduzioni della Società non appaiono meritevoli di accoglimento.

È pur vero che, alla data dei controlli, l'art. 66 del R.R. 4/2007 risultava abrogato, ma la disciplina transitoria del nuovo Regolamento Regionale n. 4/2019 imponeva alle strutture che avevano presentato istanza di conversione di adeguarsi ai nuovi requisiti entro termini perentori.

Nel caso di specie, si è configurata una situazione di stallo normativo imputabile esclusivamente alla condotta omissiva della Società: la struttura è rimasta in una sorta di 'limbo' giuridico e gestionale, continuando (pur non avendo presentato istanza) a esercitare l'attività come art. 66 senza tuttavia possedere i requisiti né della vecchia normativa, né della nuova.

Tale inadempienza è stata ulteriormente aggravata dal fatto che la Regione Puglia, dal canto suo, si è trovata nell'impossibilità oggettiva di procedere alle verifiche di competenza e alla conseguente adozione dei dovuti provvedimenti.

Ciò in quanto, a causa della mancata presentazione dell'istanza di conferma nei termini di legge, la posizione della società risultava configurarsi come una rinuncia tacita al titolo autorizzativo, escludendo di fatto la struttura dai controlli ordinari previsti per le unità in fase di riconversione.

Con riferimento alla nota prodotta dalla Società in data 15/09/2020 e indirizzata anch'essa al Dipartimento Welfare, con la quale si richiedeva l'applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 18/2020, corre l'obbligo di precisare che tale istanza era fondata su un erroneo presupposto normativo. La citata disposizione, infatti, non era in alcun modo destinata alle strutture autorizzate ai sensi dell'art. 66 del R.R. n. 4/2007. Per tali tipologie di strutture, il quadro normativo regionale prevedeva esclusivamente due opzioni inderogabili: la conversione in struttura autorizzata secondo le previsioni del R.R. n. 4/2019 ovvero la rinuncia al titolo autorizzativo.

La facoltà prevista dalla L.R. 18/2020 era circoscritta unicamente alle strutture già autorizzate ai sensi dell'art. 67 del medesimo Regolamento.

Va da sé che la responsabilità inerente alla prosecuzione dell'attività ricade esclusivamente in capo alla gestione della struttura.

Tale condotta, improntata all'esercizio di fatto dell'attività in assenza dei requisiti richiesti sia dalla previgente che dalla nuova normativa, configura una responsabilità diretta ed esclusiva del soggetto gestore, non potendosi ascrivere all'Amministrazione Regionale alcun onere rispetto a obblighi di legge chiaramente disattesi dalla parte.

Tanto precisato in relazione al procedimento avviato con nota prot. n. 94958 del 23/02/2026, volto alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura RSSA denominata "Villa Antori", si osserva quanto segue.

In data 22/04/2026, la medesima società ha comunicato formalmente il rilascio, da parte del Comune di Lizzanello (LE), di una nuova autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 67 del R.R. n. 4/2007, intervenuta in data 17/04/2026 previa iscrizione sul portale 'Puglia Sociale'.

Tale provvedimento recepisce l'esito favorevole del sopralluogo tecnico effettuato dai funzionari comunali in data 16/04/2026.

Il rilascio della predetta autorizzazione a valere sullo stesso immobile sancisce la formale e definitiva rinuncia da parte della Società alla previgente classificazione socio-sanitaria delle strutture (ex art. 66 R.R. 4/2007).

Tanto premesso, si propone

- I. Dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla Determinazione del Comune di Lizzanello nr. 45 del 15/05/2017 e la successiva iscrizione al Registro regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 438 del 17/05/2018, rilasciati in favore della società Antori S.r.l. (P.Iva

- 03874700754) per l'esercizio delle attività della struttura RSSA ex art. 66 del R.R. 4/2007 denominata "Villa AntoRi", ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- II. Prendere atto della sopravvenuta autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 67 del R.R. n. 4/2007, rilasciata dal Comune di Lizzanello in data 17/04/2026 (codice pratica portale Puglia Sociale n. A8ASXE5);
- III. Precisare che a seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 67 del R.R. n. 4/2007, compete al Comune di Lizzanello la verifica dell'appropriatezza del ricovero nell'ambito della struttura, essendo onere dell'Amministrazione comunale vigilare sulla permanenza dei requisiti di ospitalità e sull'assenza di necessità sanitarie incompatibili con il regime meramente socioassistenziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla Determinazione del Comune di Lizzanello nr. 45 del 15/05/2017 e la successiva iscrizione al Registro regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 438 del 17/05/2018, rilasciati in favore della società Antori S.r.l. (P.Iva 03874700754) per l'esercizio delle attività della struttura RSSA ex art. 66 del R.R. 4/2007 denominata "Villa AntoRi", ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- II. Prendere atto della sopravvenuta autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 67 del R.R. n. 4/2007, rilasciata dal Comune di Lizzanello in data 17/04/2026 (codice pratica portale Puglia Sociale n. A8ASXE5);
- III. Precisare che a seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 67 del R.R. n. 4/2007, compete al Comune di Lizzanello la verifica dell'appropriatezza del ricovero nell'ambito della struttura, essendo onere dell'Amministrazione comunale vigilare sulla permanenza dei requisiti di

ospitalità e sull'assenza di necessità sanitarie incompatibili con il regime meramente socioassistenziale.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Antori srl
- Al Direttore generale della ASL Lecce
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce
- Al Comune di Lizzanello

Il presente provvedimento:

- a. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 16 fascie, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00085

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo